



CITTÀ DI BORGARO TORINESE

C.A.P. 10071

www.comune.borgaro-torinese.to.it



1° SETTORE: AMMINISTRATIVO - CONTABILE

**CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL PUNTO GIOVANI
DI VIA SPAGNA 2 – BORGARO TORINESE.**

**PERIODO: 01 SETTEMBRE 2021 - 31 AGOSTO 2022 OLTRE EVENTUALE
RIPETIZIONE DAL 01 SETTEMBRE 2022 AL 31 AGOSTO 2023.**

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO

Oggetto del presente capitolato è l’affidamento della gestione del Centro di Aggregazione Giovanile denominato Punto Giovani sito in Via Spagna, n. 2
Il servizio rientra nella cat. 26 – Servizi ricreativi, culturali, sportivi – CPV 92000000.

ART. 2 – OBIETTIVI

I servizi di cui all'art. 1 sono rivolti al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. offrire un intervento educativo fondato sull’eterogeneità, agendo contemporaneamente sulla prevenzione e sulla promozione, contrastando la segmentazione sociale attraverso occasioni di convivenza;
2. proporre sul territorio interventi a favore dell’agio, offrendo occasioni aggregative e socializzanti e favorendo la comunicazione fra giovani e istituzioni, in sicurezza, nel rispetto delle normative anticontagio da Covid-19;
3. sostenere e sviluppare la rete territoriale sia a carattere comunale che sovra comunale nell’ambito di azioni e iniziative rivolte ai giovani e loro famiglie.

ART. 3 – DESTINATARI

La gestione del Punto Giovani è rivolta in particolare ad adolescenti e giovani in età tra i 10 e i 18 anni.

ART. 4 – ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio sarà articolato tenendo conto delle seguenti attività minime:

- Realizzazione attività (Front Office)

- gestione iniziative informative
- realizzazione laboratori tematici rivolti ai giovani (almeno 3/anno)
- presenza di operatori coinvolti nel progetto durante le manifestazioni e gli eventi

- sviluppo della rete tra attività e attori del territorio
- sostegno ai gruppi informali
- partecipazione a tavoli di progettazione con attori del territorio
- **Back Office**
- Attività di segreteria
- Realizzazione di questionari e report di verifica
- Gestione della comunicazione
- Raccolta del materiale e relativo archivio

ART.5 – DURATA

La durata dell'appalto è fissata in anni 1 (uno) e precisamente dal 01 settembre 2021 al 31 agosto 2022 oltre eventuale ripetizione dal 01 settembre 2022 al 31 agosto 2023.

Alla data di scadenza il contratto cesserà di avere ogni effetto senza che sia necessaria alcuna comunicazione di disdetta.

La durata del contratto potrà essere modificata esclusivamente attivando l'opzione di proroga prevista dall'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016. Tale proroga sarà limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune.

ART. 6 – REQUISITI MINIMI DI GESTIONE

Il calendario su base annuale del servizio comprende 49 settimane di apertura, di cui 45 per l'attività ordinaria e 4 per l'attività estiva.

ATTIVITA' ORDINARIA

Per quanto concerne l'attività ordinaria del Punto Giovani, l'aggiudicatario dovrà garantire la presenza degli educatori per complessive 24 ore a settimana, così articolate:

- 9 ore per ogni educatore (tot. 18 ore settimanali), da suddividere su tre aperture in orario pomeridiano e/o serale a seconda delle esigenze che si manifesteranno, da concordarsi comunque preventivamente con l'Amministrazione Comunale, per apertura Punto Giovani e eventuali altri percorsi e/o eventi proposti nel progetto;
- 2 ore per ogni educatore (tot. 4 ore settimanali) per riunioni, programmazione e attività formative;
- 1 ora per l'attività in rete;
- 1 ora per l'attività di coordinamento.

In particolare, nel monte ore di cui sopra, dovrà essere garantita la presenza di personale specializzato, e specificamente n. 2 educatori, durante le ore di apertura nonché durante eventuali uscite, gite, feste e altre attività anche in giornate festive e durante l'organizzazione di laboratori su attività di interesse giovanile.

Per quanto concerne l'attività in rete, l'aggiudicatario si impegna a collaborare fattivamente e a coordinarsi con Istituzioni scolastiche, Associazioni, Servizi sociali e altri attori del territorio.

ATTIVITA' ESTIVA

Per quattro settimane nel periodo estivo (le ultime due del mese di giugno e le prime due di luglio) dovrà essere attivata specifica progettualità in modo da garantire cinque aperture mattutine settimanali dal lunedì al venerdì con l'impiego di due operatori per 20 ore (tot. 40 ore settimanali), destinata in particolare alla fascia dei pre-adolescenti di età compresa tra i 10 e 14 anni, nonché due ulteriori aperture settimanali in orario pomeridiano e/o serale.

I servizi prestati ai giovani sono gratuiti. E' fatta salva la possibilità per l'aggiudicatario di prevedere un rimborso spese da parte dei partecipanti in occasione di gite e/o altre uscite. Tale rimborso potrà essere riferito esclusivamente a spese debitamente documentate. L'aggiudicatario si impegna a rispettare e attuare un servizio corrispondente a quanto indicato nel presente articolo, anche in ottemperanza al progetto presentato in sede di gara.

ART. 7 – PROGETTO DI GESTIONE

Le attività saranno organizzate sulla base di apposito progetto, nel quale dovrà essere esplicitato il metodo di lavoro utilizzato dagli educatori, che dovrà essere redatto sulla base di quanto previsto nel presente capitolato e delle indicazioni contenute nella documentazione di gara.

ART. 8 – ONERI A CARICO DELLE PARTI

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale del buon andamento e della funzionalità del servizio assunto in gestione, di tutte le attrezzature e gli arredi ricevuti in consegna, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti. E' a carico dell'aggiudicatario:

- il personale (retribuzione, oneri figurativi, assicurazione)
- i costi assicurativi nei confronti dell'utenza del Punto Giovani
- i costi per l'organizzazione dei laboratori
- il materiale per le attività varie
- la pulizia dei locali e relativo materiale di consumo

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale:

- le spese per le utenze (luce, acqua, riscaldamento);
- la manutenzione ordinaria e straordinaria

ART. 9 – REQUISITI DEL PERSONALE

Per la realizzazione del progetto dovrà essere prevista la presenza minimo di due educatori professionalmente preparati, dotati di specifiche attitudini quali capacità di instaurare

relazioni con i giovani, di analizzare il contesto di lavoro e la realtà circostante, di rapportarsi con le situazioni presenti sul territorio.

I requisiti di cui dovranno essere in possesso sono:

- Diploma di scuola media superiore integrato da diploma di formazione rilasciato dalla scuola per educatori o dalla Regione Piemonte;
- Diploma di scuola media superiore integrato da un'esperienza almeno biennale, conseguita in rapporto d'impiego documentabile presso servizi analoghi;
- Diploma di laurea in scienze dell'educazione, della formazione o educatore professionale.

Si richiede la garanzia della continuità del servizio in relazione alla particolarità che riveste il progetto e il rapporto con i minori, preferendo due uniche figure di riferimento. Il personale assente dovrà essere sostituito con altro personale in possesso degli stessi requisiti.

Il personale dovrà essere coordinato da un responsabile dell'aggiudicatario.

Prima dell'inizio del servizio dovranno essere trasmessi al competente Ufficio comunale i curriculum vitae degli educatori impiegati.

Il personale dovrà inoltre essere formato e informato ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.

ART. 10 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

Preventivamente rispetto all'inizio del servizio, dovrà essere effettuato un sopralluogo congiunto tra i rappresentanti dell'Amministrazione e dell'aggiudicatario per la constatazione dello stato di fatto dei locali e delle attrezzature. Questi ultimi dovranno essere riconsegnati, al termine dell'incarico, nelle medesime condizioni rilevate in sede di sopralluogo.

L'aggiudicataria dovrà garantire il regolare svolgimento del servizio anche in caso di malattie, infortuni o altre assenze del personale impegnato. In tal caso dovrà darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale alla quale andranno anche trasmessi i dati e il curriculum vitae del personale designato per la sostituzione.

In caso di persistenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e delle relative misure e disposizioni normative emanate al riguardo dagli organi competenti in materia per il contenimento della pandemia, l'aggiudicataria dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni stabilite, nei tempi e con le modalità previste, adeguando di conseguenza lo svolgimento dell'attività e l'erogazione del servizio.

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che comunque derivassero a persone o a cose in dipendenza del servizio oggetto del presente capitolato dovrà intendersi, senza riserve e/o eccezioni, interamente a carico dell'aggiudicatario, il quale si obbliga a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche e a dotare il personale stesso di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme in materia.

L'esecutore deve inoltre, comunicare, a pena di nullità del contratto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, i dati relativi al conto corrente bancario o postale dedicato.

Il pagamento del corrispettivo verrà registrato sul conto corrente dedicato e sarà effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

ART. 11 – TRATTAMENTO DATI

In relazione alla documentazione richiesta all'aggiudicatario, si informa che tali documenti, contenenti i dati personali degli amministratori/dirigenti/dipendenti/collaboratori/associati dello stesso (appaltatore/subappaltatore), saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente appalto e per la durata del medesimo e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.

Resta fermo che l'aggiudicatario, in qualità di Titolare dei suddetti dati, ha l'onere di fornire la relativa informativa agli interessati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Per quanto riguarda l'espletamento del servizio, il Comune di Borgaro Torinese, quale stazione appaltante non richiede venga fornito alcun dato relativo agli utenti del servizio, se non dati di tipo quantitativo e qualitativo in modalità aggregata e in un formato da cui non sia comunque possibile risalire all'identità degli utenti e/o comunque identificarli.

Il Comune di Borgaro Torinese non assume quindi alcuna responsabilità circa le modalità di gestione dei dati personali degli utenti del servizio; tutti gli adempimenti e gli oneri inerenti alla corretta gestione di tali dati è ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario assume quindi la qualità di Titolare dei dati personali degli utenti del servizio erogato e pertanto si impegna a fornire la relativa informativa agli interessati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e a gestire gli stessi in conformità con il suddetto regolamento e con il D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

ART. 12 – ASSICURAZIONI

L'aggiudicatario si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante dall'espletamento del servizio richiesto dal presente capitolato. E' responsabile di qualsiasi danno che dovesse occorrere all'utenza, agli operatori o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori/dipendenti/soci o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

L'aggiudicatario dovrà pertanto provvedere, prima dell'avvio del servizio, alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro, comprendendo nei terzi anche gli utenti del servizio e garantendo altresì i danni gravi e gravissimi subiti/arrecati dagli utenti tra loro. Dovranno essere compresi in garanzia i danni alle cose che si trovano nel luogo di esecuzione del servizio, nonché tutti i danni riconducibili al servizio richiesto dal presente capitolato.

I massimali dovranno almeno essere di **€ 1.000.000.= per sinistro, per persona e per danni a cose.**

ART. 13 – VERIFICHE E CONTROLLI

Prima dell'inizio del servizio, l'aggiudicatario dovrà inviare al Comune il nominativo di un educatore che fungerà da coordinatore e si occuperà degli aspetti gestionali e organizzativi, con particolare riferimento alla collaborazione e raccordo con l'Ufficio Comunale competente, al quale sottoporrà la programmazione degli interventi e con il quale condividerà la verifica delle attività svolte.

Le verifiche di efficacia e di efficienza del servizio dovranno essere effettuate con cadenza semestrale, prevedendo l'analisi in termini globali del servizio offerto e i risultati conseguiti e stabilendo gli interventi da perseguire.

ART. 14 - VINCOLO GIURIDICO E CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicazione costituirà impegno per l'aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui verrà comunicata.

Successivamente all'aggiudicazione, si addiverrà alla stipulazione di regolare contratto in relazione alle condizioni del presente capitolato, nonché al progetto e all'offerta presentata.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario dovrà provvedere alla costituzione della cauzione definitiva nella misura e secondo le modalità di cui all'art. 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dalla ditta aggiudicataria e fatti salvi i maggiori diritti, la Civica Amministrazione potrà procedere all'incameramento della cauzione suddetta con semplice atto amministrativo.

La cauzione verrà restituita al termine del servizio e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

ART. 15 - SUBAPPALTO O CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietato all'aggiudicatario di subappaltare o comunque cedere il contratto, in tutto o in parte, pena immediata risoluzione del medesimo, l'incameramento della cauzione e il risarcimento dei danni.

ART 16 – RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

L'aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e in materia di prevenzione protezione e sicurezza e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'aggiudicatario inoltre si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale dipendente durante l'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato.

L'aggiudicatario è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria.

Ai sensi dell'art.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., l'aggiudicatario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non deve aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Borgaro nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART 17 - SPESE E ONERI DIVERSI

Tutte le spese contrattuali (diritti di segreteria, registrazione, ecc.) accessorie preparatorie e conseguenti, sono inequivocabilmente per intero a carico dell'aggiudicatario, con la sola esclusione dell'IVA a carico del Comune.

ART 18 - PAGAMENTI

Per l'espletamento del servizio l'Amministrazione Comunale corrisponderà all'aggiudicatario i corrispettivi indicati nell'offerta presentata.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di presentazione delle fatture trimestrali, in forma elettronica, previo accertamento del regolare svolgimento dell'attività e della regolarità contributiva ed assicurativa da parte del direttore dell'esecuzione, nei modi previsti dall'Amministrazione e nei tempi stabiliti dalla legge.

Per ottenere il pagamento l'aggiudicatario dovrà avere regolarmente eseguito la prestazione ed aver risolto ogni eventuale contestazione o controversia, in caso contrario i termini di pagamento si intendono sospesi fino alla risoluzione delle eventuali controversie.

Il pagamento sarà eseguito in uno dei modi (versamento in c/c postale, bonifico bancario) indicati dalla Ditta stessa all'atto della presentazione delle fatture.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente le variazioni che si verificassero circa le modalità di pagamento di cui sopra e, in difetto di tale notificazione, l'Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in modo difforme.

Il pagamento è comunque subordinato alla stipula del contratto.

ART 19 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l'aggiudicatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto.

Le transazioni relative all'appalto dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche ovvero della società Poste Italiane Spa. Il relativo contratto può essere risolto in attuazione dell'art. 1456 c.c. laddove l'Ente ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l'utilizzo di banche o della società Poste Italiane SpA.

ART 20 - REVISIONE DEI PREZZI

L'importo di aggiudicazione rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata del contratto. Nella formulazione dell'offerta economica, l'aggiudicatario deve tener conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni di prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio.

ART. 21 – NORME SULLA SICUREZZA

E' fatto obbligo all'aggiudicatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Ai sensi dell'art. 26 comma 5, del D.Lgs 81/08 e s.m.i., il servizio in appalto, per le sue caratteristiche, non prevede l'esistenza di rischi interferenziali, per cui non si è resa necessaria, da parte dell'Ente, la redazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (D.U.V.R.I.) e la previsione dei relativi oneri.

Nella struttura non si verifica infatti la contemporanea presenza di personale dell'aggiudicatario, dell'Amministrazione Comunale o di altre imprese. Anche le attività di pulizia dei locali o di ordinaria e straordinaria manutenzione devono essere effettuate fuori dall'orario di apertura delle sedi del servizio.

L'Amministrazione si riserva il diritto di indicare eventuali e ulteriori approfondimenti sugli adempimenti in materia di sicurezza in merito ai quali l'aggiudicatario dovrà adeguarsi entro 30 (trenta) giorni dalla loro comunicazione.

ART 22 - LIEVI INADEMPIENZE – PENALITA'

In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti nel contratto, nonché prescritti nel presente capitolato, e comunque nel caso in cui il servizio non risulti prestato a regola d'arte e in modo soddisfacente, l'aggiudicatario sarà invitato dal Responsabile del procedimento o da un suo delegato ad effettuare un sopralluogo volto a chiarire e/o rimuovere l'inadempimento nei tempi da concordare.

Tuttavia in caso di violazione l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare, previa comunicazione scritta, una penalità da € 150,00 a € 300,00.

Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario esegua le prestazioni in modo difforme a quanto previsto dal presente capitolato, il Responsabile del procedimento provvederà, in forma scritta, a contestargli le inadempienze riscontrate presso la propria sede amministrativa. L'aggiudicatario dovrà in ogni caso far pervenire, in forma scritta, le proprie deduzioni al Responsabile del procedimento nel termine massimo di sette giorni solari dal ricevimento della contestazione stessa.

Qualora, a giudizio della stazione appaltante, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste.

Il pagamento della penale verrà effettuato mediante compensazione con i mandati emessi in favore della impresa stessa a titolo di pagamento dei canoni mensili. A tale compensazione provvede il competente settore comunale.

ART. 23 – GRAVI INADEMPIENZE – RISOLUZIONE CONTRATTUALE.

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi:

- mancata assunzione del servizio alla data stabilita;

- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'aggiudicatario;
- sospensione, anche parziale, del servizio, escluse le cause di forza maggiore debitamente comprovate;
- abituale deficienza, imperizia e negligenza nell'esecuzione del Servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile dell'Ente;
- recidiva delle inosservanze, ai sensi degli artt. 326, 621 e 622 del Codice Penale delle disposizioni disciplinanti il segreto d'ufficio nonché la riservatezza delle informazioni da parte del personale dell'aggiudicatario addetto alla gestione del Servizio;
- quando l'aggiudicatario si renda colpevole di frode o versi in stato di insolvenza;
- quando, nel caso di Cooperativa sociale, la medesima venga a trovarsi nella situazione contemplata agli artt. 5 e 6 della Legge Regione Piemonte 18/94;
- messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell'aggiudicatario;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e alla sua retribuzione e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- applicazioni di sanzioni pecuniarie il cui importo, rapportato ad anno solare, corrisponda complessivamente al 10% dell'importo annuo contrattuale.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Ente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora l'Ente intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sull'aggiudicatario a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa, con l'incameramento della cauzione salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dall'Ente in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto.

Nel caso di Cooperativa Sociale, dell'avvenuta risoluzione del contratto è data notizia all'Ente competente in materia di cooperazione sociale.

Con la risoluzione del contratto sorgerà nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio.

L'avvenuto affidamento a terzi dovrà essere notificato all'impresa inadempiente contestualmente all'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e dei relativi corrispettivi.

All'Impresa inadempiente saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Il relativo importo sarà prelevato dal deposito cauzionale e, ove questo non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell'Impresa senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'Impresa. Nel caso di minore spesa, nulla competerà all'Impresa inadempiente.

ART 24 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi questione dovesse insorgere tra Comune e Aggiudicatario in ordine all'esecuzione del servizio e all'applicazione delle norme di capitolato è competente il Foro di Ivrea. È esclusa la competenza arbitrale.